

Patto Etico e di Integrità

1. Il Gruppo Italgas si ispira ai seguenti principi fondamentali di etica imprenditoriale:
 - lotta alla corruzione in particolare e rifiuto diretto o indiretto per tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione;
 - lotta alla corruzione fra privati;
 - lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata;
 - tutela e protezione dell'ambiente;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori;
 - libertà di associazione e di contrattazione collettiva;
 - rispetto dei principi di corretta concorrenza.

2. Per una sostenibile applicazione di detti principi ai propri processi operativi e al proprio sviluppo, il gruppo Italgas deve estenderne l'adesione a tutti gli operatori economici che aspirino a ricevere direttamente o indirettamente affidamenti da parte delle società del gruppo stesso, affinché assumano formalmente l'obbligo di uniformarsi.

3. Gli operatori economici, al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento della qualifica e l'inserimento nell'albo fornitori Italgas (Vendor List), dell'assegnazione e/o del mantenimento di contratti, della stipulazione e/o del mantenimento di subappalti e/o subcontratti, da parte del gruppo Italgas, e/o al fine di non distorcerne la relativa corretta esecuzione, devono formalmente impegnarsi:
 - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e alle altre regole di condotta etica contenute nel Codice Etico Italgas e nel Codice Etico Fornitori Italgas;
 - a non offrire, direttamente o indirettamente, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento della qualifica e/o dell'assegnazione di contratti da parte del gruppo Italgas e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
 - a segnalare al gruppo Italgas qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di qualifica e/o della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni loro relative;
 - a evitare di partecipare a gare del gruppo Italgas in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alle gare cui sono invitati, ad eccezione di ipotesi di associazione temporanee di imprese;

- a rispettare scrupolosamente in ogni momento della propria attività professionale tutte le normative riguardanti la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, la tutela dell'ambiente, la garanzia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori e la libertà di associazione e contrattazione collettiva;
- ad assumere in ogni fase della propria attività imprenditoriale tutte le misure organizzative e/o di controllo volte a garantire il rispetto delle normative e dei principi etici sopra indicati e a conformarvisi anche con riferimento a qualsiasi altra procedura di gara di appalto e/o di concessione di pubbliche amministrazioni e/o di soggetti ad esse equiparati, cui intendano partecipare;
- ad imporre il rispetto delle normative e dei principi etici sopra indicati a tutti i propri subappaltatori e/o subcontrattisti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvalgono, degli impegni sopra riportati ed a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i collaboratori, dipendenti, subappaltatori e/o subcontrattisti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 159/2011, per la qualifica e l'inserimento nella Vendor List del Gruppo Italgas per qualsiasi Gruppo Merce e per la stipulazione di subappalti e/o subcontratti con contraenti di qualsiasi Società del gruppo Italgas l'operatore economico interessato:

(i) dichiara che:

- A. **non è pendente** nei propri confronti alcuno dei **procedimenti di prevenzione** di cui all'art. 80, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alcun **procedimento penale**, anche se solo nella fase delle indagini preliminari, relativo ai reati indicati all'art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.
- B. **è pendente alcuno dei predetti procedimenti** (in tale ipotesi, indicare generalità dei soggetti coinvolti e lo stato dei procedimenti pendenti).
- C. **non è pendente** nei confronti dei "**soggetti rilevanti**" (ossia del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; sono inoltre rilevanti: i predetti soggetti se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara - data di pubblicazione del bando o di trasmissione della lettera di invito - o, in caso di domanda di qualificazione, nell'anno antecedente la data della dichiarazione; nonché i rispettivi familiari conviventi e parenti entro il terzo grado) **alcuno dei procedimenti di prevenzione di cui all'art. 80, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alcun procedimento penale, anche se solo nella fase delle**

indagini preliminari, relativo ai reati indicati all'art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

D. **è pendente alcuno dei predetti procedimenti** (in tale ipotesi, indicare generalità dei soggetti coinvolti e lo stato dei procedimenti pendenti).

(ii) si impegna a comunicare:

- con tempestività al Gruppo Italgas **l'attivazione di uno dei predetti procedimenti** intervenuti nelle fasi di svolgimento del procedimento di qualifica, ovvero durante il possesso della stessa, e/o della gara e/o durante l'esecuzione di contratti, nonché qualsiasi richiesta estorsiva, forma di pressione o condizionamento criminale e ad assumere conseguenti misure precauzionali (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e in tali procedimenti);

- con tempestività al gruppo Italgas qualsiasi informazione in suo possesso da cui possa desumersi la possibile violazione da parte di qualsiasi loro dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore e/o dei "soggetti rilevanti" degli impegni indicati al punto 3 che precede e ad assumere le conseguenti misure precauzionali richieste (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e);

(iii) si impegna formalmente a collaborare attivamente con il gruppo Italgas nel raccogliere e comunicare tempestivamente al gruppo Italgas le informazioni richieste nonché qualsiasi notizia rilevante nell'ambito dei procedimenti che le Società del Gruppo attiveranno qualora vengano a conoscenza, per altra via, della possibile violazione da parte di qualsiasi loro dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore e/o dei "soggetti rilevanti" degli impegni indicati al punto 3 che precede e ad assumere le conseguenti misure precauzionali richieste (fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e).

5. In relazione a quanto sopra stabilito, gli operatori economici che aspirino a ricevere direttamente o indirettamente affidamenti da parte del gruppo Italgas devono formalmente prestare la loro accettazione preventiva circa il fatto che il gruppo Italgas, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 159/2011:

- non inserirà nella Vendor List, né stipulerà contratti con gli operatori economici (né autorizzerà la stipulazione di subappalti) che non abbiano sottoscritto le dichiarazioni e gli impegni di cui ai punti 3 e 4 che precedono;
- assumerà, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti 3 e 4 che precedono, ogni iniziativa ritenuta opportuna per la salvaguardia dei principi di etica imprenditoriale richiamati nel punto 1 che precede, fra cui - nei modi e con i tempi stabiliti nelle procedure del gruppo - la sospensione e/o la revoca dell'iscrizione nella Vendor List, la sospensione e/o la risoluzione dei contratti in essere e/o il rifiuto e/o la revoca dell'autorizzazione al subappalto. La violazione è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui è garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.